

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 31 marzo 2021

**Plenaria**

**87ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GASPARRI

*La seduta inizia alle ore 19,40.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV-ter, n. 16) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Mario Michele Giarrusso per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente preliminarmente che il Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in data 15 marzo 2021, pervenuta al Senato il successivo 24 marzo, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 1546/2021 R.G.N.R. – n. 15124/2021 R.G. G.I.P., pendente nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta in data 25 marzo 2021.

Il signor Domenico Scarfone ha sporto querela in riferimento alle dichiarazioni pubblicate dal senatore Giarrusso il 24 agosto 2020 sulla sua pagina Facebook dove affermava: «*Un cognato al 41-bis fa punteggiato. Ti mettono capolista*»; e ancora «*Vorrei sapere se il capolista del M5S per le elezioni comunali di Genzano, tale Fulvio Attenni, sia o no il fra-*

tello di Silvana Attenni, già moglie del boss della 'ndrangheta Scarfone, attualmente al 41-bis, inquisita anche per lei per mafia ed allo stato prosciolta». Nella richiesta si specifica che il querelante non era ristretto al 41-bis e che, condannato in primo grado, veniva assolto dalla Corte d'appello di Reggio Calabria il 10 settembre 2018.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso in relazione alla richiesta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Pellegrini, assente per concomitanti impegni istituzionali, fa preliminarmente presente che in data 11 febbraio 2021, la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta una lettera del senatore Giarrusso con la quale chiede che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione a una richiesta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Catania in un procedimento penale pendente nei suoi confronti.

I fatti all'origine del procedimento si sono svolti tra il 30 ottobre 2017 e il 21 gennaio 2018. Si tratta di alcuni post che il senatore avrebbe pubblicato su Facebook offensivi per la reputazione della signora Debora Borgese, contenenti le seguenti parole: «*Pensate che una nota lingua velenosa catanese malgrado il cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono sia la discendente di Madame de Pompadour*»; «*Una finta seguace di Robespierre e vera stipendiata di Fratelli d'Italia. Al solo nominarla accadono disgrazie*»; «*Attento alla sfiga*» in risposta a un commento in difesa della signora Borgese. Infine, il 21 gennaio 2018, il senatore avrebbe pubblicato una vignetta della querelante con la didascalia «*Nel frattempo Madame Pompadour continua a sbavare bile*» e, riferendosi a una foto che la ritraeva insieme al signor Alessio Occhinegro avrebbe commentato «*Pessima compagnia*».

Propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene opportuno per ora non fissare un termine per la presentazione di memorie difensive, ravvisando dubbi in ordine all'ammissibilità della richiesta in titolo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritiene che la richiesta in questione presenti profili di inammissibilità.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) prospetta l'opportunità di fissare un termine al senatore Giarrusso, riservandosi tuttavia ogni valutazione in merito all'ammissibilità della richiesta in questione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno che venga sospeso il procedimento in questione e rinviata la trattazione dello stesso a quando sarà presente il relatore Pellegrini.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) concorda con la proposta testé formulata dal senatore Pillon.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il senatore Giarrusso possa essere audito, ma non in ordine al merito della questione quanto in relazione all'ammissibilità della stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è pendente un atto di citazione presso il Tribunale di Potenza***

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE, considerata l'analogia «procedurale» del caso in questione con quello testé trattato, rinvia l'esame ad altra seduta.

***(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), informa che, con provvedimento emesso il 16 marzo 2021 e pervenuto alla Giunta il 23 marzo 2021, il Tribunale di Modena ha fornito riscontro

all'istanza di integrazione istruttoria deliberata dalla Giunta in data 4 marzo 2021 in relazione al procedimento di cui al *Doc. IV-ter*, n. 14, inerente ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale n. 1640/2020 R.G.N.R. – 1851/2020 R.G. Trib. nei confronti dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti.

Il Tribunale ha in particolare chiarito che la suddetta richiesta di deliberazione riguarda sia il capo di imputazione di cui agli articoli 110, 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti), 61, n. 2 e n. 9 del codice penale (Capo A) e sia il capo di imputazione di cui agli articoli 81, 341-*bis* (oltraggio a pubblico ufficiale) e 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) del codice penale (Capo B).

Avendo ricevuto il riscontro da parte del tribunale di Modena alla richiesta di integrazione istruttoria della Giunta, il relatore propone quindi di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Convieni la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 10482/2018 RGNR – n. 10135/2018 RG GIP) presso il Tribunale di Lecce***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 ottobre 2020 e proseguito nelle sedute del 25 novembre, del 2 dicembre 2020 e del 4 marzo 2021.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), illustra la propria proposta conclusiva ricordando preliminarmente che la richiesta dell'autorità giudiziaria relativa al documento in questione era stata inoltrata alla Camera dei Deputati, in quanto il senatore Marti ricopriva la carica di deputato all'epoca dei fatti. Il 5 novembre 2019, l'Assemblea della Camera si è espressa su questa richiesta nel senso della restituzione degli atti per incompetenza. Il Giudice per le indagini preliminari, pur non condividendo le argomentazioni della Camera in merito, ha inoltrato la richiesta al Senato.

Dalla richiesta di autorizzazione si evince che il senatore Roberto Marti risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, per i reati di tentato abuso d'ufficio, falso ideologico aggravato e tentato peculato in riferimento all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica alla famiglia di Antonio Briganti, fratello di Pasquale del *clan* Briganti e «costituente bacino elettorale di Luca Pasqualini delfino del senatore Marti» (pagina 2).

Il procedimento oggetto della richiesta è uno stralcio del procedimento n. 963/14 R.G.N.R. nell'ambito del quale il Giudice per le indagini preliminari disponeva l'applicazione di misure cautelari personali per diversi indagati per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, corruzione elettorale. Al fine di contestualizzare la vicenda, il giudice riporta il capo 21 dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa il 4 settembre 2018, nel quale è contenuta l'imputazione provvisoria a carico del senatore Marti.

I coindagati sono: Damiano D'Autilia, consigliere comunale a Lecce e amministratore della società partecipata dalla Provincia di Lecce *Alba Service*; Attilio Monosi, assessore al bilancio, programmazione economica, tributi, patrimonio, edilizia residenziale pubblica e politiche abitative del Comune di Lecce; Pasquale Gorgoni, funzionario del Comune di Lecce, coordinatore dell'Ufficio del patrimonio; Rosario Greco (poi Rosario D'Elia, detto Andrea), *ex* autista di D'Autilia, dipendente dell'*Alba Service* e «collettore di voti anche a pagamento per Marti e D'Autilia» (pagina 1); infine il suddetto Antonio Briganti e la moglie Luisa Martina.

In data 30 giugno 2014, un incendio ha reso inagibile l'abitazione di Antonio Briganti e il Greco – che unitamente al fratello di Antonio, il pregiudicato Pasquale Briganti (pagina 6) ha «precedenti per reati di associazione mafiosa, ricettazione e produzione, traffico e detenzione di stupefacenti» – si sarebbe fatto latore presso Attilio Monosi della richiesta di assegnazione di un alloggio da parte del Comune di Lecce.

Da conversazioni dei primi di luglio 2014 (tra le quali una in cui figura il parlamentare, progr. 20006 del 1° luglio 2014) è emerso che sia il senatore Marti che il D'Autilia avrebbero esplicitamente chiesto a Monosi di incontrare Greco per trovare un alloggio al Briganti (pagine 8-12). Nei giorni successivi viene rilevato che la moglie di Briganti è troppo indietro in graduatoria per ottenere un'assegnazione di alloggio ERP in breve tempo e Monosi quindi ha convocato tutti i richiedenti alloggio che la precedevano (13 persone) affinché ne autorizzassero il passaggio in avanti. Non tutti hanno acconsentito e quindi si è reso necessario individuare un'altra soluzione.

Le conversazioni sulla vicenda sono riprese a fine 2014. L'8 gennaio 2015, una conversazione tra Monosi e Gorgoni chiarisce quale sarebbe stata la soluzione: integrare con l'inserimento di Luisa Martina, la moglie di Briganti, una delibera di assegnazione di alloggio confiscato alla criminalità organizzata già pronta per altri soggetti. Da altre conversazioni, in

pari data, è emerso che il funzionario Gorgoni avrebbe incontrato il Greco e il Briganti e che, oltre all'integrazione della delibera, avrebbero anche stabilito di fare richiesta di accesso al fondo comunale per le situazioni di difficoltà al fine di ottenere il rimborso del canone dovuto al residence dove la famiglia Briganti risiedeva dopo l'incendio (canone peraltro offerto dal Greco) (pagina 15).

Il perfezionamento della delibera suddetta ha incontrato qualche difficoltà a causa dell'opposizione del funzionario comunale Paolo Rollo.

D'Autilia e Monosi hanno deciso allora di cambiare strategia con il fine di mantenere «l'ufficio pulito» (pagina 18) (conversazioni dei primi di febbraio 2015) e cioè intervenire sulla delibera sostituendo la beneficiaria dell'assegnazione, Luisa Martina, con la cooperativa GENSS Soc. Coop. di Monteroni di Lecce facente capo a D'Autilia stesso e restando intesi che in seguito D'Autilia avrebbe ceduto l'uso dell'immobile alla famiglia Briganti (pagina 21). La delibera così fatta veniva depositata per l'approvazione, mai avvenuta, in Giunta comunale (pagina 21).

A fine marzo la questione non si è ancora chiusa; Greco e Briganti si fanno insistenti: il primo, rappresentandosi come «vero e proprio collettore di voti nel corso di varie campagne elettorali» condotte a favore anche di Marti e il secondo, minacciando invece di andare in carcere a parlare con il fratello Pasquale, come detto, noto pregiudicato (pagina 25). A inizio aprile la vicenda si blocca poiché l'attività dell'Ufficio patrimonio è interrotta dalle perquisizioni della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine sulle «case parcheggio» (pagina 23).

Il Giudice per le indagini preliminari si sofferma poi sul coinvolgimento del senatore Marti. Dalle conversazioni apparirebbe come sia intervenuto più volte, nelle settimane successive all'incendio, sia su Greco per trovare una soluzione al problema abitativo di Briganti, sia su Monosi affinché accettasse un incontro con Greco. Inoltre, quando ormai è risultato chiaro che la vicenda non avrebbe avuto l'esito desiderato, il Greco ha cominciato a recriminare, a sottolineare i favori fatti «a ripetizione» (conversazioni e SMS, pagine 26-28) riferendosi alle campagne elettorali svolte per Marti, D'Autilia, Congedo e Tondo e alle spese sostenute, su impulso di Marti, per garantire un alloggio di emergenza al Briganti.

Inoltre il Giudice per le indagini preliminari traccia una breve sintesi degli interrogatori a cui sono stati sottoposti i vari attori della vicenda. Risulta che Pasquale Gorgoni, nell'interrogatorio reso sulla cosiddetta vicenda Antiracket, ha specificato, in riferimento alla questione oggetto della presente richiesta, che il Monosi gli aveva riportato l'interessamento del senatore Marti alla pratica Briganti.

Il Giudice per le indagini preliminari, prima di riferire in merito alle proprie valutazioni sulla richiesta di autorizzazione in esame, ha ritenuto di esporre le argomentazioni del pubblico ministero e quelle della difesa del senatore Marti.

In estrema sintesi, il pubblico ministero ha evidenziato come le attività tecniche non abbiano mai riguardato direttamente il senatore Marti, le cui conversazioni sono state monitorate solo se ed in quanto intervenute

sulle utenze in uso ai coindagati sottoposti ad intercettazione. Con riguardo all'elemento della casualità il pubblico ministero sostiene che in nessun momento della fase investigativa l'obiettivo dell'attività di captazione sia stato quello di «accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare», essendo quest'ultimo risultato interlocutore occasionale dei soggetti indagati. Rileva in particolare che soltanto all'esito della trascrizione e valutazione delle centinaia di conversazioni intercettate e riportate nella richiesta di misura cautelare, messe in correlazione con le acquisizioni documentali, si sia potuto dare una completa ricostruzione del quadro indiziario coinvolgente il senatore Marti, il quale è stato iscritto nel registro delle notizie di reato solo all'esito del deposito dell'informativa della Guardia di Finanza del 17 marzo 2016, nella quale – sottolinea – veniva peraltro riversata solo una parte delle intercettazioni, essendo le altre, all'epoca, ancora in corso di analisi da parte della stessa.

A sostegno della casualità, viene inoltre osservato come l'indagine tecnica non si sia rivolta ad uno specifico soggetto interlocutore abituale, ma a numerosi indagati, sia intranei che esterni all'Amministrazione comunale di Lecce, in un contesto nel quale il senatore non doveva avere nessun ruolo in quanto già da tempo estraneo a qualunque carica implicante poteri gestionali. Viene infatti precisato che i riferimenti operati dalla polizia giudiziaria a vicende inerenti la gestione delle assegnazioni delle case popolari avvenute in precedenti amministrazioni hanno esclusivo rilievo di analisi del contesto legislativo e regolamentare, non potendo avere alcuna finalità di indagine in quanto i fatti sono ormai coperti da prescrizione.

Quanto al requisito della necessità, alla luce del criterio della «rilevanza» desumibile dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il pubblico ministero riferisce che le intercettazioni per le quali ha fatto di richiesta di autorizzazione sono riportate nella richiesta di misura cautelare formulata il 12 dicembre 2017, nonché nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare depositata dal giudice per le indagini preliminari il 4 settembre 2018. Sostanzialmente il pubblico ministero evidenzia la presenza di conversazioni che darebbero conto della capacità del senatore Marti di influire sull'adozione dei provvedimenti in concreto posti in essere dai correi su sua richiesta.

Ulteriori otto conversazioni, già facenti parte del fascicolo ma non trascritte né riportate nella richiesta di misura cautelare e/o nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari (conversazioni allegate alla nota Prot. n. 454211 dell'8 ottobre 2018 della Guardia di finanza di Lecce) apparirebbero a suo avviso rilevanti in quanto costituirebbero la «cartina di tornasole» nelle analisi dei rapporti tra il senatore Marti e Monosi, nonché della capacità di condizionamento del parlamentare rispetto a quest'ultimo, con conseguente riflesso sulla valutazione del suo ruolo quale «determinatore» della vicenda.

A fronte delle argomentazioni addotte dal pubblico ministero, la difesa del senatore Marti ha invece sostenuto che, a prescindere dal dato meramente formale per cui il senatore Marti è stato iscritto nel registro

degli indagati soltanto nel febbraio 2017, il suo coinvolgimento nella vicenda oggetto di indagini era stato ritenuto di rilievo dagli investigatori; la direzione delle indagini sarebbe stata volta, pertanto, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare, a prescindere dal fatto che le utenze sottoposte a controllo appartenessero a terzi, i quali in ogni caso erano da ritenersi suoi interlocutori abituali. Pertanto, sarebbe stata necessaria, per le intercettazioni in esame, un'autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

A sostegno di tale tesi, la difesa del senatore Marti ha valorizzato alcuni elementi, tra i quali: il fatto che già in un'informativa della Guardia di Finanza del 9 gennaio 2014, confluita nel procedimento penale n. 3769/13 R.G.N.R., il nominativo del senatore Marti era menzionato per 9 volte; che le condotte delittuose emerse dalle indagini risultavano riconducibili ad amministratori, dirigenti e funzionari dell'Ufficio Casa del Comune di Lecce e dello IACP, tra i quali l'ex assessore alla casa del Comune di Lecce Roberto Marti ed il suo successore e stretto collaboratore Attilio Monosi; che l'informativa concludeva configurando un'associazione a delinquere della quale faceva parte anche Roberto Marti, unitamente ad Attilio Monosi e Luca Pasqualini.

Dopo aver riportato le due tesi sopracitate, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che le intercettazioni nelle quali senatore Marti risulta essere interlocutore nel presente procedimento, dovessero considerarsi «casuali» o «fortuite» e che, pertanto, non necessitassero di preventiva autorizzazione. Richiamandosi a quanto già oggetto di valutazione nell'ordinanza applicativa delle misure cautelari emessa in data 4 settembre 2018 (della quale riporta in nota uno stralcio), ha sostanzialmente aderito alle argomentazioni addotte dal pubblico ministero, effettuando alcune ulteriori considerazioni.

In primo luogo, con riferimento alla presenza del nominativo del senatore Marti nell'informativa iniziale della Guardia di Finanza del 2014 – posta in evidenza dalla difesa dell'indagato – sottolinea che essa riguardava fatti denunciati nel 2013 e condotte risalenti all'epoca in cui il senatore Marti rivestiva la carica di assessore alla Casa del Comune di Lecce nel periodo 2008-2009. In realtà, secondo il giudice per le indagini preliminari, al di là del contenuto delle prime informative di Polizia giudiziaria, le complesse indagini oggetto del presente procedimento sarebbero state dirette sin da subito verso persone diverse dal senatore Marti ed avrebbero riguardato le condotte di politici, amministratori e funzionari amministrativi coinvolti direttamente nelle attività dell'Ufficio casa del Comune di Lecce a partire dall'anno 2014 in poi. Secondo lo stesso giudice, fino all'emersione dei fatti oggetto dell'addebito provvisorio a suo carico, non vi sarebbero interlocuzioni rilevanti, sotto il profilo indiziario, tra le persone intercettate ed il senatore, tali da poter far ritenere che le attività captative abbiano avuto quale destinatario espresso anche il parlamentare. Sostanzialmente il giudice ritiene evidente che l'attività di intercettazione anche di persone in qualche modo collegate politicamente al senatore Marti, quali il Monosi ed il Pasqualini, non sia stata realizzata allo



scopo di captare le conversazioni del parlamentare, quanto piuttosto al fine di ricostruire le condotte ed il ruolo avuto nelle singole vicende dagli utilizzatori delle utenze oggetto di intercettazione.

In tal senso deporrebbe in particolare il numero delle conversazioni nelle quali risulta essere coinvolto il senatore Marti, che risulterebbe esiguo se posto in relazione al numero complessivo di conversazioni intercettate nel corso del procedimento e ritenute rilevanti dal pubblico ministero per fondare la richiesta di applicazione della misura cautelare (933 intercettazioni telefoniche e 183 intercettazioni ambientali per complessive 1.116 intercettazioni).

Il Giudice per le indagini preliminari ritiene quindi che non siano emersi indizi di reità a carico del parlamentare prima dell'iscrizione formale a suo carico; solo infatti dalle conversazioni per le quali si richiede attualmente l'autorizzazione (per il capo 21 dell'addebito provvisorio) emergerebbero elementi che possono essere valutati a carico del senatore Marti, tali da giustificare la successiva iscrizione nel registro degli indagati, all'esito delle valutazioni di tali elementi con il complesso del compendio investigativo.

Quanto al requisito della «necessità», il giudice per le indagini preliminari riporta il contenuto delle intercettazioni per le quali il pubblico ministero chiede l'autorizzazione all'utilizzo, iniziando da quelle che hanno un'attinenza con i fatti oggetto dal capo 21 dell'addebito provvisorio, di cui al presente procedimento.

Si tratta in particolare delle seguenti intercettazioni: R.I. 840/14 – progressivo n. 20006 del 1 luglio 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 31940 dell'8 agosto 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivi n. 34268, 34269, 34270, 34271, 34275, 34276, 34277 del 18 agosto 2014 (7 messaggi SMS sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 108/15 – progressivi n. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché progressivi n. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 (messaggi SMS sull'utenza intestata a Greco Rosario, ora D'Elia Andrea).

Dopo aver riferito dettagliatamente in merito a ciascuna intercettazione, il giudice per le indagini preliminari conclude ritenendo che esse siano necessarie e rilevanti al fine di ricostruire i fatti oggetto dell'addebito descritto al capo 21 ed in particolare il ruolo avuto dal senatore Marti nella vicenda inerente all'assegnazione illegittima dell'immobile confiscato alla mafia e trasferito al Comune di Lecce alla famiglia dei coniugi Antonio Briganti e Luisa Martina.

Aggiunge che il pubblico ministero ha inoltre chiesto l'autorizzazione di altre conversazioni telefoniche che vedono il senatore Marti quale interlocutore, rilevanti a suo avviso al fine di comprendere i rapporti intercorsi tra il parlamentare ed i suoi interlocutori, in particolare Monosi e Pasqualini.

Si tratta delle seguenti conversazioni: R.I. 840/14 – progressivo n. 5179 del 15 maggio 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 511/14 – progressivo n. 23548 del 5 agosto 2014, nonché

progressivi nn. 66529, 66569 e 66577 del 30 marzo 2015 (una conversazione e tre messaggi SMS sull'utenza intestata a Luca Pasqualini).

Le seguenti ulteriori intercettazioni attesterebbero i rapporti tra il senatore Marti ed il Monosi, nonché tra il senatore ed il Pasqualini, che darebbero in particolare conto della capacità del parlamentare di condizionare le determinazioni dei coindagati: R.I. 840/14 – progressivo n. 56329 del 30 ottobre 2014 (messaggio SMS sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 56705 del 1° novembre 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 56724 del 1° novembre 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 58344 del 6 novembre 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 111487 del 12 maggio 2015 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi).

Dopo le perquisizioni operate dalla Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Lecce viene effettuata l'intercettazione di una chiamata partita per errore dall'utenza di Monosi verso l'utenza del senatore Marti e in seguito una chiamata di Marti a Monosi per avvertirlo dell'accaduto, da cui si evincerebbe la familiarità del parlamentare con la vicenda «case»: R.I. 840/14 – progressivo n. 165072 dell'11 novembre 2015 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 165073 dell'11 novembre 2015 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi).

Inoltre il Giudice per le indagini preliminari riporta alcune conversazioni con il senatore Marti intercettate sull'utenza di Luca Pasqualini: R.I. 511/14 – progressivo n. 2321 del 25 aprile 2014 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 17267 del 1° luglio 2014 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 36354 del 23 ottobre 2014 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 48846 del 30 dicembre 2014 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 73789 del 5 maggio 2015 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 77279 del 20 maggio 2015 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 77498 del 21 maggio 2015 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 78793 del 26 maggio 2015 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 90065 del 21 agosto 2015 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 118033 del 25 gennaio 2016 (conversazione sull'utenza intestata a Luca Pasqualini).

Infine vengono riportate le conversazioni registrate sull'utenza di Monosi, di cui all'informativa della Guardia di Finanza dell'8 ottobre 2018, che attestano la natura dei rapporti tra il senatore Marti e i coindagati. Tali conversazioni, unitamente a quelle facenti parti della *tranche* precedente, «pur non riguardando direttamente i fatti oggetto dell'addebito di cui al capo 21, assumono il carattere della necessità processuale» e ri-

sultano utili a «rendere maggiormente intellegibili gli elementi di prova» suesposti (pagina 71): R.I. 840/14 – progressivo n. 7536 del 20 maggio 2014 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 59131 del 9 novembre 2014 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 185124 del 9 gennaio 2016 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 189450 del 23 gennaio 2016 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 189536 del 23 gennaio 2016 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 189686 del 24 gennaio 2016 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 193150 del 4 febbraio 2016 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi).

Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari, «ritenuta la necessità di utilizzare le conversazioni telefoniche sin qui riportate», chiede «l’autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni (come da foglio allegato) oggetto di intercettazione nel procedimento penale 10135/18 GIP che hanno quale interlocutore il senatore Roberto Marti». Il menzionato elenco, tuttavia, non è risultato presente tra gli atti inviati dall’autorità giudiziaria.

In data 25 ottobre 2020, la Giunta ha deliberato un’integrazione istruttoria volta ad acquisire l’elenco di tali conversazioni nonché a richiedere informazioni in ordine al procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R. del quale il procedimento oggetto dei lavori della Giunta rappresenta uno stralcio.

Con lettera pervenuta il 6 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha risposto che le conversazioni erano integralmente riportate nella domanda di autorizzazione e ha inviato una nota relativa al procedimento oggetto della richiesta di informazioni.

In data 2 dicembre 2020, la Giunta ha deliberato un’ulteriore integrazione istruttoria con la richiesta delle informative di polizia giudiziaria citate nella domanda di autorizzazione e delle trascrizioni delle conversazioni intercettate cui è seguito l’invio da parte del Giudice per le indagini preliminari, in data 23 febbraio 2021, di un DVD contenente sia le informative che le trascrizioni delle conversazioni oggetto del procedimento.

In data 16 marzo 2021 il senatore Marti ha fatto pervenire una memoria scritta con allegati.

Innanzitutto la difesa rileva che quelle che il Gip valuta come intercettazioni casuali ricadenti nell’ambito dell’articolo 6 della legge 140 del 2003 e quindi soggette ad autorizzazione successiva, sarebbero invece soggette alla disciplina dell’articolo 4 che richiede l’autorizzazione preventiva. Non vi sarebbe casualità ma le intercettazioni sarebbero da considerare indirette e la difesa chiede alla Giunta di deliberare in tal senso. Ciò sarebbe dimostrato da varie circostanze.

Il nome del senatore Marti sarebbe presente, ricorrendo 9 volte, già nell’informativa della Guardia di Finanza n. 9851 del 9 gennaio 2014 in cui si ricostruiscono i presunti illeciti compiuti da vari amministratori

del Comune di Lecce. Vi comparirebbe associato ai nomi degli altri indagati Monosi e Pasqualini, interlocutori abituali del senatore il che escluderebbe la casualità delle intercettazioni almeno a partire dalla seconda captazione. Nella stessa informativa gli vengono fatti degli addebiti insieme al Monosi, al Pasqualini ed altri, nominativi che figurano poi nel procedimento penale n. 12582/18 RGNR/PM di cui quello a carico del senatore Marti è uno stralcio. La difesa sottolinea che a tale informativa fa seguito la richiesta del Pubblico ministero di autorizzazione all'intercettazione delle utenze dei due coindagati e che non poteva non essere nota l'abitudine dei contatti dei due con il parlamentare. Evidenzia la memoria che anche in altre informative il nome del senatore ricorre sempre in associazione a quelli di Monosi e di Pasqualini.

Ciò sarebbe avvalorato anche dalle testimonianze rese da uno degli investigatori, il Luogotenente Musardo della Guardia di Finanza, che ha fatto vari riferimenti allo stretto rapporto tra il senatore e i soggetti suddetti e alla numerosità e alla frequenza dei loro scambi telefonici, conversazioni e SMS, relativi a una varietà di argomenti, principalmente la situazione politica locale.

Formalmente il senatore è stato iscritto nel Registro degli indagati il 17 marzo 2016 ma sarebbe evidente, dalle informative e dalla stessa richiesta del Giudice per le indagini preliminari, che il suo coinvolgimento nelle vicende oggetto dell'indagine è stato sempre considerato di rilievo e che la direzione d'indagine, a partire dalle prime interlocuzioni con Monosi e Pasqualini, era volta a entrare nella sua sfera di comunicazione.

La difesa procede tratteggiando un breve *excursus* della carriera politica del parlamentare e dei due coindagati, da cui si evincerebbe chiaramente il ruolo del senatore quale parlamentare di riferimento per il centro destra leccese e i suoi rapporti stretti con gli altri due soggetti. L'abitudine dei rapporti tra i tre si evincerebbe non tanto dalle conversazioni incluse nella richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari bensì da quelle escluse, frequenti e relative a vari argomenti.

Secondo la difesa, la domanda del Giudice per le indagini preliminari si basa su considerazioni che non trovano riscontro negli atti del procedimento e che anzi verrebbero smentite. Le due telefonate che il Gip definisce «necessarie e rilevanti», da cui emergono indizi di reità del parlamentare, sono del 1° luglio e dell'8 agosto 2014 e ricadono quindi nella fase iniziale della vicenda poiché la prima captazione in cui compare il parlamentare è del 15 maggio 2014. Già dopo quest'ultima data le intercettazioni non erano più da ritenere casuali bensì indirette, in virtù dell'abitudine dei rapporti tra il parlamentare e gli altri due indagati e non potendo escludere che vi fosse stato a quel punto un mutamento della direzione d'indagine. A questo proposito la memoria cita la sentenza della Corte costituzionale 114 del 2010.

La memoria termina con la richiesta alla Giunta di considerare le intercettazioni indirette e non casuali o fortuite e pertanto di non accogliere la richiesta di autorizzazione presentata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. In via subordinata, chiede di autorizzare

unicamente l'utilizzo della conversazione n. 5179 del 15 maggio 2014 ovvero, al più, della conversazione n. 20006 del 1° luglio 2014.

Il relatore ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell'occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi l'autorità giudiziaria resa conto del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* – potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di intercettazione: *a*) le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del parlamentare), per le quali occorre munirsi *ex ante* (ossia prima dell'effettuazione della captazione) di autorizzazione della Camera competente; *b*) le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. In questi casi la captazione di conversazioni del parlamentare è meramente occasionale e conseguentemente il *fumus persecutionis* non può oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse; in tali fattispecie si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare *ex post* (ossia dopo l'effettuazione), essendo impossibile inviare *ex ante* la richiesta in quanto l'autorità giudiziaria non stava svolgendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; *c*) le intercettazioni indirette in senso stretto, quando l'autorità intercetta l'utenza di terzi con l'obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale tipologia viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l'autorità giudiziaria deve munirsi *ex ante* dell'autorizzazione. Ove non lo faccia

l'autorizzazione all'utilizzo deve essere denegata dalla Camera competente.

La Giunta non può (*rectius* non deve) cercare elementi probatori circa la direzione effettiva dell'atto di indagine (secondo i parametri enucleati dalla Corte nella sentenza n. 390 del 2007) atteso che la ricerca della prova dell'eventuale intenzionalità dell'intercettazione del parlamentare attraverso l'utenza telefonica di un terzo richiederebbe l'utilizzo di mezzi di ricerca della prova preclusi agli organi parlamentari. La Giunta infatti non dispone di strumenti probatori, non svolge attività investigative volte ad accertare l'intenzionalità o meno dell'intercettazione del parlamentare, non può ascoltare testimonianze, non può disporre perquisizioni domiciliari, esulando tale approccio metodologico dall'ambito operativo del Senato ed essendo casomai proprio di un ambito di tipo processuale. In altri termini, la Giunta non deve provare l'intenzionalità dell'intercettazione del parlamentare attraverso un'utenza telefonica di un terzo, ma deve limitarsi a rilevare la sussistenza o meno della stessa sulla base di parametri di plausibilità e di verosimiglianza, alla stregua dei quali valutare l'occasionalità o meno della captazione.

Nell'informativa della Guardia di finanza del gennaio 2014 viene ipotizzato un reato di associazione a delinquere commesso dal senatore Marti insieme a Monosi e a Pasqualini. Secondo la Guardia di finanza l'associazione criminosa in questione era finalizzata a concedere alloggi ETP a soggetti privi dei requisiti per l'assegnazione di tali alloggi.

Tale informativa rende espressamente edotta l'autorità giudiziaria della qualifica di parlamentare rivestita da Marti alla data del gennaio 2014 e rende edotta la stessa di un sodalizio criminoso sussistente tra il senatore, il Monosi ed il Pasqualini.

L'associazione a delinquere presuppone un vincolo associativo tendenzialmente stabile, e conseguentemente viene inquadrata dalla dottrina nell'ambito dei reati permanenti. Quindi, anche alla luce di tale carattere di relativa stabilità del sodalizio criminoso (elemento costitutivo del reato associativo) era sicuramente prevedibile – alla stregua di un criterio di plausibilità e di ragionevolezza – che le intercettazioni effettuate sull'utenza del Monosi e su quella del Pasqualini consentissero prima o poi di captare anche le conversazioni del terzo membro dell'associazione, ossia del senatore Marti. Le captazioni in questione conseguentemente non rivestono il requisito della fortuità in quanto l'autorità giudiziaria accetta il rischio di tale evento, peraltro poi puntualmente verificatosi, ossia il rischio che, intercettando l'utenza di due membri dell'associazione, si captassero anche le conversazioni degli stessi col terzo membro, parlamentare in carica.

Per quel che concerne invece la richiesta di autorizzazione inerente alle captazioni sull'utenza telefonica del Greco Rosario detto Andrea (del 3 e 4 aprile 2015) va rilevato che nell'informativa del 2014 tale soggetto non è mai citato. Di conseguenza, la captazione delle conversazioni di Marti con il Greco non erano prevedibili, non avendo l'autorità giudiziaria alcun elemento per prefigurare tale evento. Si ritiene quindi che

possa essere prospettata la fortuità dei progressivi nn. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché dei progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 (messaggi SMS sull'utenza intestata a Greco Rosario, ora D'Elia Andrea), atteso il brevissimo arco temporale nel quale le conversazioni stesse sono state intercettate.

In definitiva, il relatore propone che si accolga la richiesta di autorizzazione in titolo per le captazioni di cui ai progressivi nn. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché di cui ai progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 (messaggi SMS sull'utenza intestata a Greco Rosario, ora D'Elia Andrea) e che si respinga invece la stessa per tutte le altre conversazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,35.*